

D.g.r. 17 ottobre 2017 - n. X/7235
Individuazione delle aree di esercizio della professione dell'accompagnatore di media montagna

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura approvato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 che prevede:

- il sostegno alla pratica sportiva anche valorizzando e promuovendo l'attrattività del territorio montano, favorendo gli sport in ambienti naturali e sostenendo i comprensori sciistici;
- particolare attenzione allo sviluppo delle professioni sportive della montagna anche in un quadro di collaborazione nell'ambito della Macroregione del Nord e della Macroregione Alpina;

Vista la legge 2 gennaio 1989 n. 6 «*Ordinamento della professione di guida alpina*» ed in particolare:

- l'art. 21 laddove si dispone che le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna, i quali svolgono, in una zona o regione determinata, le attività di accompagnamento, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e di illustrazione alle persone accompagnate delle caratteristiche dell'ambiente montano percorso;
- l'art. 22 laddove si dispone che nelle regioni che prevedono la figura professionale dell'accompagnatore di media montagna, l'esercizio di tale attività è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale alla cui tenuta provvede il collegio regionale delle Guide Alpine;

Vista la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 «*Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna*» ed in particolare:

- l'art. 1, che include tra le proprie finalità anche la promozione dell'attrattività dei territori montani, dell'escursionismo e degli sport della montagna, nonché la formazione dei professionisti della montagna, a tutela della sicurezza di praticanti e fruitori;
- l'art. 2 secondo cui la Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1 con il coinvolgimento di più enti tra i quali anche il Collegio regionale delle guide alpine;
- l'art. 10 secondo cui: «L'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna è subordinato al possesso dell'abilitazione e all'iscrizione in apposito elenco speciale tenuto dal collegio regionale delle guide alpine»;

Visto il regolamento regionale 29 settembre 2017 n. 5 di attuazione delle l.r. 26/2014 «*Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna*» ed in particolare l'art 16 rubricato «*Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna*», che al comma 1, stabilisce «...*Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il collegio regionale delle guide alpine, sono definite le zone in cui si svolgono le attività di accompagnamento*»;

Vista la legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 «*Rete escursionistica della Lombardia*» che tra le sue finalità annovera la valorizzazione delle attività escursionistiche e alpinistiche e che prevede, per la sua attuazione, la collaborazione del Collegio regionale delle guide alpine;

Visto il regolamento regionale 28 luglio 2017, n. 3 di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 «*Rete escursionistica della Lombardia*» ed in particolare, l'allegato 2, parte integrante dello stesso, recante «*Limiti e condizioni per la fruizione in sicurezza della REL - segnaletica direzionale unificata e specifiche tecniche*» che, nella Parte 1, riporta nel dettaglio le progressioni, le tecniche e le attrezzature escursionistiche nonché la scala delle difficoltà escursionistiche del CAI che distingue classificazione dei sentieri secondo il grado di difficoltà degli stessi;

Ritenuto necessario, al fine di attuare le finalità prescritte dalla l.r. 26/2014 e dalla l.r. 5/2017 per la promozione dell'attrattività dei territori montani e dell'escursionismo, tenendo conto di modalità e condizioni che assicurino la tutela della sicurezza dei praticanti degli sport della montagna, di individuare i criteri per definire le zone di esercizio dell'attività dell'accompagnatore di media montagna;

Sentito il Collegio regionale delle guide alpine che con nota del 28 settembre 2017 prof. N1. 20170026568 ha espresso consi-

derazioni circa la necessità di individuare la perimetrazione delle aree di competenza degli accompagnatori di media montagna secondo criteri collegati alle caratteristiche dei terreni montani da percorrere e alle relative difficoltà di progressione, rilevando che l'attività dell'accompagnatore di media montagna si esercita su itinerari o terreni che richiedono formazione specifica, preparazione tecnica e competenze per garantire la sicurezza e la salute dell'utenza e da svolgere in tutto l'ambito regionale ad eccezione dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque l'uso di tecniche alpinistiche per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi e/o qualsiasi altra tecnologia e/o tecnica che possa ricadere nell'uso di tipo alpinistico;

Rilevato, altresì, che nella medesima nota il Collegio Regionale delle Guide Alpine ha evidenziato che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'ambiente montano costituite da percorsi particolarmente acclivi, impervi ed esposti a repentine mutazioni di situazioni meteorologiche, tali da esporre gli escursionisti a eventuali pericoli e situazioni difficili, costituisce inoltre ambito di competenza dell'accompagnatore di media montagna l'attività di accompagnamento:

- a) su terreni posti in quote altimetriche superiori a 600 metri sul livello del mare;
- b) su sentieri classificati con indici di difficoltà E (*Sentiero escursionistico*) ed EE (*Sentiero per escursionisti esperti*), al di sotto della quota altimetrica di 600 metri secondo la segnaletica elaborata dal Club Alpino Italiano (CAI) per la gestione delle reti sentieristiche, di cui all'allegato 2, Parte 1, del regolamento regionale 3/2017;

Rilevato che la formazione dell'accompagnatore di media montagna consente l'acquisizione di competenze professionali e formative inerenti, tra le altre, alla conoscenza di elementi di meteorologia, elementi di nivologia, tecniche di progressione in salita ed in discesa, uso di attrezzatura e supporti tecnici, capacità di gestione dell'emergenza con interazione degli organismi di soccorso sanitario e di polizia (elisoccorso, SAR, VVF, Corpo Forestale, Carabinieri e Polizia) necessarie per far fronte alle sopra riferite situazioni di pericolo e di difficoltà;

Considerato pertanto che gli accompagnatori di media montagna risultano essere in possesso di competenze specifiche che consentono l'accompagnamento di persone in determinate aree e terreni caratterizzati da una particolare altitudine e da situazioni ambientali in condizioni di sicurezza;

Considerato altresì che la quota altimetrica individuata in 600 metri, coincide secondo le convenzioni europee, con la definizione di montagna quale rilievo della superficie terrestre la cui altezza sia almeno pari a tale quota altimetrica;

Ritenuto pertanto di stabilire quanto segue:

1. l'intero ambito regionale della Lombardia costituisce area di esercizio della professione dell'accompagnatore di media montagna, ad eccezione dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque l'uso di tecniche alpinistiche, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi e/o qualsiasi altra tecnologia e/o tecnica che possa ricadere nell'uso di tipo alpinistico;
2. costituiscono inoltre aree di attività specifica dell'esercizio della professione dell'accompagnatore di media montagna:
 - a) le aree e terreni situati al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare;
 - b) gli itinerari e percorsi situati al di sotto della quota altimetrica di 600 metri, classificati con indici di difficoltà E (*Sentiero escursionistico*) ed EE (*Sentiero per escursionisti esperti*) secondo la segnaletica elaborata dal Club Alpino Italiano (CAI) per la gestione delle reti sentieristiche;

Dato atto che le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guide alpine possono esercitare le attività di cui presente provvedimento ai sensi dell'art. 21 comma 3 della legge n.6/1989;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «*Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*», nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

1. di stabilire che costituisce area di esercizio della professione dell'accompagnatore di media montagna l'intero territorio regionale della Lombardia, ad eccezione dei ghiacciai, dei ter-

Serie Ordinaria n. 43 - Lunedì 23 ottobre 2017

reni innevati e di quelli che richiedono comunque l'uso di tecniche alpinistiche, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi e/o qualsiasi altra tecnologia e/o tecnica che possa ricadere nell'uso di tipo alpinistico;

2. di individuare inoltre quali aree di attività di competenza della professione dell'accompagnatore di media montagna:

- a) le aree e terreni situati al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare;
- b) gli itinerari e percorsi situati al di sotto della quota altimetrica di 600 metri, classificati con indici di difficoltà E (*Sentiero escursionistico*) ed EE (*Sentiero per escursionisti esperti*) secondo la segnaletica elaborata dal Club Alpino Italiano (CAI) per la gestione delle reti sentieristiche, di cui all'allegato 2, Parte 1, del regolamento regionale 3/2017;

3. di dare atto che le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guide alpine possono esercitare le attività di cui presente provvedimento ai sensi dell'art. 21 comma 3 della legge n.6/1989;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi